



**COMUNE DI CORIANO**  
PROVINCIA DI RIMINI

**Area Servizi alla Persona**

DETERMINAZIONE

n. 244

data 12/05/2025

OGGETTO:

**APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CO-PROGRAMMAZIONE AI  
SENSI DEL D.LGS 117/2017**

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Muratori Giammaria

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CO-PROGRAMMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS**  
**117/2017**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**VISTI I PRESUPPOSTI NORMATIVI A CONTENUTO GENERALE:**

- la L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- il D.lgs. 165/2001;
- il D.lgs. n. 82/2005;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs. n. 117/2017;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento UE n. 679/2016
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI:**

- il decreto del Sindaco n. 30 del 30/12/2024, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona che prevede anche un meccanismo di reciproca sostituzione fra i responsabili di area in caso di loro assenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025 - 2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario dell'Ente, per il periodo 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2025 e s.m.i, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2025 -2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

**VISTI I PRESUPPOSTI NORMATIVI GENERALI AFFERENTI:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale individuando i soggetti del Terzo settore quali partners preferenziali delle Pubbliche Amministrazioni nell'erogazione di servizi aventi fini solidaristici ed etici laddove prevede testualmente che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*, sancito all'art. 118 all'ultimo comma della Costituzione;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art. 3, D.lgs. 267/2000 che al comma 5 prevede che “I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo i principi di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- la Legge n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), con particolare riferimento agli artt. 1 e 5, sul ruolo svolto dal Terzo settore nell’ambito degli affidamenti dei servizi alla persona;
- il D.P.C.M. 30.03.2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”), art. 2, in forza al quale si considerano soggetti del Terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro;
- la L.R. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.26);
- la L.R. Emilia-Romagna 14/2008 (“Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”), che stabilisce norme in materia di politiche per le giovani generazioni e in particolare l’art. 14, il quale valorizza l’offerta educativa territoriale per il tempo extrascolastico dei bambini attraverso la promozione di servizi ed iniziative gestiti da soggetti pubblici o privati che arricchiscono il loro percorso di crescita;
- il D.lgs. n. 81/2008 (“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) in particolare, l’art. 26;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017 approvate con decreto n. 71/2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

**Considerato che:**

- la riforma del Terzo settore ha introdotto nell’ordinamento italiano la categoria degli ETS (Enti del Terzo Settore) che a norma dell’art. 4 D.lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) sono enti privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale;
- requisito essenziale degli ETS è l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (nelle more della entrata a regime del RUNTS il requisito risulta soddisfatto dall’iscrizione negli appositi registri regionali);
- il D.lgs. n. 117/2017 che ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali in particolare gli artt. 55 e 56 relative alla progettazione e alle convenzioni;
- il perseguimento in via esclusiva di finalità civiche solidaristiche o di utilità sociale senza scopo di lucro e lo svolgimento di una delle attività individuate dall’art. 5 D.lgs. 117/2017 conferiscono a tali enti una posizione ordinamentale specifica nell’attuazione della

Costituzione (art. 3 comma 1 e 2, art. 118 comma 4) espressione della sussidiarietà orizzontale;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 12 del 21/02/2005 ss.mm.ii. prevede che gli enti locali possano stipulare convenzione con organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno 6 mesi;
- l'art. 6 D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede che la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione a attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 08/05/2025 avente a oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGRAMMAZIONE A NORMA DELL'ART. 55 D.LGS. 117/2017 RELATIVA A PROGETTI AFFERENTI LE AREE DELL'INCLUSIONE, DELLE POLITICHE GIOVANILI, DEL TURISMO E DELLA CULTURA";

**Appurato** che l'Amministrazione Comunale con la D.G. sopra richiamata intende realizzare degli interventi volti al potenziamento delle attività nelle seguenti aree:

-TURISMO

-POLITICHE GIOVANILI

-CULTURA

-INCLUSIONE ATTIVA

**Ritenuto**, quindi, di attivare un percorso di co-programmazione al fine di individuare gli ETS interessati a tali progettualità;

**Dato atto** che potranno partecipare a norma dell'art. 43 della L.R. 2 del 2003 e degli artt. 4, 5 e 55 del D.lgs. 117/2017 i seguenti soggetti del terzo settore:

- a) Organizzazioni di volontariato
- b) Associazioni di promozione sociale
- c) Enti filantropici
- d) Fondazioni
- e) Associazioni riconosciute o non riconosciute, reti associative e altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

purché:

- siano iscritte da almeno dodici mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore (nelle more dell'operatività del registro Unico del terzo settore il requisito è soddisfatto se l'associazione risulta iscritta ai registri attualmente previsti dalle normative di settore);
- siano in possesso di requisiti di moralità e onorabilità professionale per stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- abbiano nel loro Statuto i temi della promozione sociale e del volontariato, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e la rinuncia al perseguimento di finalità lucrative. con particolare riguardo alla terza e quarta età, allo scambio intergenerazionale, alla valorizzazione le disponibilità e competenze dei cittadini anziani, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno biennale nell'impegno in favore dell'invecchiamento attivo o degli interventi in ambito scolastico e familiare previsti nei progetti;

- svolgono in via principale o esclusiva un'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017
- non versino nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 ossia che l'associazione nei tre anni precedenti non deve aver concluso contratti o conferito incarichi, per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale, a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. cessati da meno di tre anni dal rapporto di pubblico impiego e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove il concorrente sia stato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- non siano incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati agli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2024, in quanto applicabile tenuto conto della natura giuridica dell'organismo che presenta la candidatura;

**Preso atto** che gli obiettivi di potenziamento delle attività nelle aree sopra indicati potranno essere realizzati tramite un'offerta diversificata per intenti motivazionali e per adeguatezza alla varietà degli utenti;

**Stabilito**, quindi:

- di avviare una istruttoria pubblica di co-programmazione volta alla presentazione alla Amministrazione di uno o più progetti che questa andrà poi eventualmente ad approvare e conseguentemente finanziare, avviandone la co-progettazione;

**Visti** gli artt. 107 e 183, D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

1. **di considerare** la premessa e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **di indire**, per le motivazioni suindicate, un'istruttoria pubblica per la selezione del partner da ammettere, ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017, al tavolo di co-programmazione per la realizzazione degli interventi volti al potenziamento delle attività nelle seguenti aree:
  - TURISMO
  - POLITICHE GIOVANILI
  - CULTURA
  - INCLUSIONE ATTIVA
3. **di approvare** il bando allegato (Allegato A) e lo schema di domanda (Allegato B) quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
4. **di stabilire** che la durata del progetto sia di un anno scolastico, a.s. 2024/2025, e, qualora il progetto medesimo sia riconfermato nei futuri programmi attuativi del Piano di zona, di ulteriori quattro anni scolastici, precisamente 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029;
5. **di fissare** che il termine per l'invio dell'istanza di partecipazione sia il giorno **giovedì 29 maggio 2025**;
6. **di coinvolgere** a norma dell'art. 43 della L.R. 2 del 2003 e degli artt. 4, 5 e 55 del D.lgs. 117/2017 i seguenti soggetti del terzo settore interessati a partecipare:

- a) Organizzazioni di volontariato
- b) Associazioni di promozione sociale
- c) Enti filantropici
- d) Fondazioni
- e) Associazioni riconosciute o non riconosciute, reti associative e altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

purché:

- siano iscritte da almeno dodici mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore (nelle more dell'operatività del registro Unico del terzo settore il requisito è soddisfatto se l'associazione risulta iscritta ai registri attualmente previsti dalle normative di settore);
  - siano in possesso di requisiti di moralità e onorabilità professionale per stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - abbiano nel loro Statuto i temi della promozione sociale e del volontariato, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e la rinuncia al perseguimento di finalità lucrative. con particolare riguardo alla terza e quarta età, allo scambio intergenerazionale, alla valorizzazione le disponibilità e competenze dei cittadini anziani, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno biennale nell'impegno in favore dell'invecchiamento attivo o degli interventi in ambito scolastico e familiare previsti nei progetti;
  - svolgano in via principale o esclusiva un'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017
  - non versino nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 ossia che l'associazione nei tre anni precedenti non deve aver concluso contratti o conferito incarichi, per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale, a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. cessati da meno di tre anni dal rapporto di pubblico impiego e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove il concorrente sia stato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
  - non siano incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati agli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2024, in quanto applicabile tenuto conto della natura giuridica dell'organismo che presenta la candidatura;
7. **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Coriano dell'avviso pubblico allegato al fine di dare ampia conoscenza a tutti i soggetti potenzialmente interessati;
  8. **di rilevare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  9. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle prenotazioni di impegni di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente
  10. **di ritenere** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente e in Albo pretorio del Comune di Coriano a norma dell'art. 23, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  11. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area servizi alla persona;

12. **di dichiarare** che il sottoscritto Responsabile di Area non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445;
13. **di comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile del Servizio  
Area Servizi alla Persona  
dott. Muratori Giammaria

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*